

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezione lavoro, 8 agosto 2000, n. 10441

*L'indennità sostitutiva del riposo compensativo, che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore addetto agli Uffici elettorali, deve essere computata in relazione ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle operazioni elettorali, e non in relazione ad un parametro orario.*

Omissis.

Con l'unico mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53, dell'art. 1 legge 29 gennaio 1992 n. 69, dell'art. 3 d. lgs. 534-1993, dell'art. 3 legge 22 febbraio 1934 n. 70 e "di ogni altra norma in materia di lavoro a turni, di riposo settimanale", dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente affermato che la partecipazione alle operazioni elettorali con le funzioni di rappresentante di lista comporta l'assimilazione di tale attività alla prestazione lavorativa ordinaria, e per non avere tenuto in alcun conto i rilievi da essi svolti circa il riposo settimanale fruito dal dipendente al termine delle operazioni elettorali, e protrattosi per il primo turno elettorale per 41 ore e 45 minuti, periodo ben superiore alle 24 ore spettanti, prima della ripresa del servizio avvenuta il successivo giovedì 31 alle ore 14,15, e per il secondo turno elettorale per 58 ore e 45 minuti prima della ripresa del lavoro avvenuta il successivo giovedì 16 alle ore 5,45.

La censura non merita accoglimento. L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, come sostituito dall'art. 11 legge 21 marzo 1990 n. 53 e con l'integrazione di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 534, dispone: "1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppi di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma primo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa." L'art. 1 della legge 29 gennaio 1992 n. 69, di interpretazione autentica del comma secondo del citato art. 119, dispone che detto comma "... va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. L'equiparazione affermata dalla sentenza impugnata dell'attività relativa all'espletamento da parte di lavoratori dipendenti di funzioni elettorali (ivi comprese anche quelle esercitate in qualità di rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppi di candidati, e, per i referendum, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori della consultazione) risulta chiaramente dal tenore del richiamato art. 119 ed è conforme all'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte sia anteriormente all'emanazione della succitata norma di interpretazione autentica (cfr. fra le tante Cass. 17 ottobre 1990 n. 10115) sia successivamente con la sentenza n. 9122 del 29 agosto 1995. Tale ultima pronuncia, con riferimento alle consultazioni per i referendum, ha affermato il principio secondo cui l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 deve essere interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative (quali il sabato nel caso di settimana corta, qualunque sia la disciplina contrattuale ai fini della retribuzione e del computo della durata del periodo feriale) non rilevano ai fini della spettanza dei tre giorni di ferie retribuite (non detraibili dall'ordinario periodo di ferie annuali) attribuiti ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali (o referendarie) cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente periodo feriale in altrettante giornate lavorative, ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, sempre che abbia effettivamente espletato le relative funzioni per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Questa interpretazione è condivisa dal Collegio e del resto ad essa finisce con il riportarsi anche la società ricorrente, la quale nella memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ. afferma (ponendosi in contraddizione con le deduzioni svolte in ricorso) che dette disposizioni "impongono al datore di lavoro di retribuire le giornate impiegate dal proprio dipendente in operazioni elettorali come se avesse lavorato, mentre pongono l'alternativa di concedere riposi compensativi oppure ulteriori quote retributive in sostituzione di tali riposi".

Nessuna questione vi è in ordine alla quota retributiva per la giornata non lavorativa del sabato (essendo le prestazioni lavorative presso la ... concentrate nei primi cinque giorni della settimana) compresa nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, in quanto, come è circostanza incontrovertibile in atti, detta quota retributiva era

stata tempestivamente versata dalla società ricorrente al dipendente e la doglianza si incentra sulla determinazione del riposo compensativo, l'inizio del quale la datrice di lavoro vorrebbe far decorrere dall'ora in cui erano terminate le operazioni elettorali.

Ma siffatta interpretazione urta con la chiara formulazione delle norme innanzi citate, le quali fanno riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo fissato per lo svolgimento delle operazioni elettorali e non ad un parametro orario. E in analoga fattispecie, concernente le consultazioni elettorali europee, questa Corte (v. sentenza n. 1062 del 29 gennaio 2000) ha stabilito che al lavoratore subordinato impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali sino alle ore una del lunedì successivo alle votazioni, spettano le competenze dell'intera giornata e che l'assenza dal lavoro nel martedì e mercoledì successivi (la fattispecie presa in esame nella citata pronuncia riguardava un dipendente bancario e perciò con prestazioni lavorative concentrate in cinque giorni alla settimana) è da computarsi come riposo compensativo. Del resto la critica che la ricorrente muove alla sentenza impugnata in ordine all'accertamento della durata del periodo di riposo compensativo si pone in contraddizione con il riconoscimento dell'intera quota retributiva per la giornata del sabato, pur iniziando le operazioni elettorali con l'insediamento del seggio nel pomeriggio, e per l'ultimo giorno, pur essendo le operazioni elettorali terminate nelle prime ore del mattino. Mentre, invece, il legislatore in base alla chiara formulazione della norma ha istituito una precisa corrispondenza tra quote retributive e riposi compensativi, facendoli coincidere con le giornate di consultazioni elettorali, per cui è a queste ultime che deve farsi riferimento per determinare sia le quote retributive che i riposi compensativi.

Non sussistono pertanto le denunciate violazioni di legge ed infondato è pure il dedotto vizio di motivazione, spiegando il Tribunale in modo esauriente che lo svolgimento delle operazioni elettorali deve essere considerato in relazione ai giorni e non alle frazioni di giorni e che i riposi compensativi e le quote retributive devono essere posti in relazione alle giornate previste per le operazioni elettorali.

*Omissis.*